

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.471..... del 28/12/2020

OGGETTO: Accordo operativo con il Ministero della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione relativamente all’amministrazione del personale distaccato presso il Ministero per l’espletamento delle attività di ricerca

Proposta di deliberazione n 232/PER del 21-12-2020.....	
U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali.....	
L’ Estensore...Dott Guerrino Gambetti.....	<i>Gambetti</i>
Il Responsabile del procedimento Dott. Paolo Nicita.....	<i>Paolo Nicita</i>
Il Dirigente Dott. Paolo Nicita.....	<i>Paolo Nicita</i>
Visto di regolarità contabile..... numero di prenot.....	

Parere del Direttore Amministrativo.
Dott. Manuel Festuccia
[Signature]

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto.....
[Signature]

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta
[Signature]

U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Accordo operativo con il Ministero della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione relativamente all’amministrazione del personale distaccato presso il Ministero per l’espletamento delle attività di ricerca

PREMESSO

CHE l’Istituto, a seguito alla sottoscrizione del CCNL Comparto Sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria 2016-2018 avvenuta l’11 luglio 2019 ed alla pubblicazione del decreto ministeriale n. 164 del 20 novembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2020 “Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria”, ha proceduto, ai sensi della legge 27 dicembre 2017 n.205 , all’arruolamento con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale già titolare di contratto di lavoro flessibile per le esigenze dell’Istituto connesse alle attività svolte in collaborazione con il Ministero della Salute;

CHE a seguito della trasformazione dei rapporti di lavoro flessibili e delle borse di studio in rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato si rende necessario disciplinare le modalità operative per l’amministrazione del personale distaccato, sia per gli aspetti relativi al trattamento economico e giuridico che per l’applicazione delle precise indicazioni inerenti la valutazione dell’attività di ricerca del personale impiegato ai sensi della normativa sopra indicata, reclutato dall’Istituto ed assegnato ad attività di ricerca in distacco presso il Ministero della Salute;

RITENUTO opportuno disciplinare quanto sopra indicato tramite apposita convenzione tra l’Istituto e la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

Di stipulare apposita convenzione con la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute per l’amministrazione del personale distaccato presso il Ministero della salute per l’espletamento delle attività di ricerca

IL RESPONSABILE

Dott. Paolo Nicita



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali n. 232/PER del 21-12-2020 avente ad oggetto : “ Accordo operativo con il Ministero della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione relativamente all’amministrazione del personale distaccato presso il Ministero per l’espletamento delle attività di ricerca”

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 232/PER del 21-12-2020 avente ad oggetto “Accordo operativo con il Ministero della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione relativamente all’amministrazione del personale distaccato presso il Ministero per l’espletamento delle attività di ricerca “ sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

Di stipulare apposita convenzione con la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute per l’amministrazione del personale distaccato presso il Ministero della salute per l’espletamento delle attività di ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



ACCORDO OPERATIVO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE - E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DISTACCATO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA

PREMESSO CHE

- con specifici Accordi il Ministero della Salute - Direzione Generale per l'Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e l'IZSLT hanno inteso regolamentare la propria collaborazione per la realizzazione di progetti che consentano la gestione tecnica di alcune attività in materie di competenza della suddetta Direzione, finalizzati alla sicurezza alimentare;
- la cooperazione tra le parti si realizza anche mediante la condivisione di apposite convenzioni annuali, tese ad individuare oltre a specifici interventi anche mirate iniziative di ricerca in aree di collaborazione ridefinite, in base alle esigenze, di anno in anno;

CONSIDERATO CHE

- l'IZSLT, in sede di prima applicazione, a seguito della sottoscrizione del CCNL Comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria 2016-2018 avvenuta l'11 luglio 2019 ed alla pubblicazione del decreto ministeriale n.164 del 20 novembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2020 “Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria”, ha proceduto, ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi 422-434, all'arruolamento con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale già titolare di contratto di lavoro flessibile per le esigenze dell'Istituto connesse alle attività svolte in collaborazione con il Ministero della salute;
- risulta necessario ai fini della proficua realizzazione degli interventi di ricerca previsti dagli Accordi che parte del personale reclutato dall'IZSLT ai sensi della normativa richiamata svolga la propria attività, in posizione di distacco, presso il Ministero della Salute;
- a seguito della trasformazione dei rapporti di lavoro flessibili e delle borse di studio in rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato si rende necessario disciplinare le modalità operative per l'amministrazione del personale distaccato, sia per gli aspetti relativi al trattamento economico e giuridico che per l'applicazione delle precise indicazioni inerenti la valutazione dell'attività di ricerca del personale impiegato ai sensi della normativa sopra richiamata, reclutato dall'IZSLT ed assegnato ad attività di ricerca in distacco presso il Ministero della Salute;

VISTI

- Il D.P.C.M. n. 59/2014, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;
- il d.lgs. n. 270/1993, recante “Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il d.lgs. n. 106/2012 recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”;
- il decreto legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 3;
- la legge n. 241/1990, ed in particolare gli art. 11, commi 2 e 3, e 15 che permettono alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- analogo accordo sottoscritto in data tra il Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e il Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alla Deliberazione n.240 del 7 luglio 2020;
- il CCNL Comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria 2016-2018 sottoscritto l’11 luglio 2019;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi da 422 a 434;
- il Decreto Ministeriale n.164 del 20 novembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2020 “Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria”;
- le convenzioni stipulate per il 2020 con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana aventi ad oggetto l’implementazione degli interventi nelle materie individuate;

RITENUTO OPPORTUNO

Definire, pertanto, modalità operative omogenee per l’amministrazione del personale distaccato, sia per gli aspetti relativi al trattamento economico e giuridico che per l’applicazione delle precise indicazioni inerenti la valutazione dell’attività di ricerca del personale reclutato dall’IZSLT ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi da 422 a 434, ed assegnato ad attività di ricerca in distacco presso il Ministero della Salute all’interno degli interventi previsti dagli Accordi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

tra il Ministero della Salute, di seguito Ministero, rappresentato dal Direttore Generale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, dr. Massimo Casciello, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, di seguito Istituto, rappresentato dal Direttore Generale, dr. Ugo Della Marta

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto e durata

1. Il presente accordo ha per oggetto la definizione delle modalità operative, sia per gli aspetti relativi al trattamento economico e giuridico che per l'applicazione delle precise indicazioni inerenti la valutazione dell'attività di ricerca, del personale reclutato dall'IZSLT ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi da 422 a 434, ed assegnato ad attività di ricerca in distacco presso il Ministero della Salute. Il presente accordo è soggetto a revisione in caso di mutamenti del quadro normativo di riferimento ovvero nel caso in cui le parti ne ravvisino l'esigenza.

Art. 2
Personale

1. L'elenco del personale interessato dalle attività di cui all'art.1 è individuato dall'Istituto, previa acquisizione del relativo consenso, e comunicato annualmente al Ministero unitamente ai seguenti dati: nominativo, inquadramento, convenzione, durata dell'incarico. Tale comunicazione costituisce autorizzazione per il distacco del personale indicato.

2. I dipendenti distaccati operano presso gli uffici del Ministero e afferiscono funzionalmente a un dirigente della struttura stessa, di seguito Dirigente Ministero, a cui il dipendente è assegnato, per l'organizzazione delle attività quotidiane. Il Ministero comunica all'Istituto, per ciascuno dei dipendenti distaccati, il nominativo del Dirigente Ministero cui sono assegnati.

3. Il dirigente responsabile della ricerca dell'Istituto, di seguito Dirigente Istituto, assegna ai dipendenti distaccati le attività inerenti il raggiungimento degli obiettivi individuali di ricerca e di supporto. Il Dirigente Ministero svolge il tutoraggio tecnico del personale distaccato al fine di verificarne i risultati in termini di attività di ricerca e di supporto.

4. La titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti è dell'Istituto e allo stesso competono gli atti di gestione del rapporto che comportano modifiche giuridiche ed economiche dello status del dipendente.

Art. 3
Amministrazione del personale

1. Il personale ricercatore e di supporto svolge la propria prestazione lavorativa in relazione alla disciplina applicabile al rapporto di lavoro con l'Istituto.

2. La rilevazione delle giornate e degli orari di presenza viene effettuata con i sistemi disponibili presso il Ministero. I tracciati e le modalità trasmissive saranno concordate in funzione della tipologia di informazione che il Ministero deve inviare.

3. Entro il giorno 5 di ciascun mese, un referente della Direzione provvede ad inviare all'Istituto i riepiloghi mensili delle presenze e degli orari giornalieri, elaborati in formato elettronico.

4. Le richieste di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa nonché da tempo parziale a diverso tempo parziale sono indirizzate dal dipendente all'Istituto e, per conoscenza, alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, allegando parere del

Dirigente Ministero.

5. Le assenze dal servizio devono essere tempestivamente comunicate dai dipendenti all'Istituto anche ai fini degli eventuali accertamenti sanitari obbligatori e facoltativi (visite fiscali) e, per conoscenza, al Dirigente Ministero. Eventuali periodi di assenza prolungati saranno valutati dal Dirigente Ministero per la valutazione dell'impatto sull'attività di ricerca in corso.
6. Per le assenze programmate che necessitano di autorizzazione, il dipendente allega alla richiesta all'Istituto il parere del Dirigente Ministero.
7. Tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto di lavoro è prodotta dal dipendente all'Istituto e rimane agli atti dello stesso. I provvedimenti concernenti la posizione amministrativa degli interessati sono comunicati dall'Istituto anche al Dirigente Ministero.
8. L'autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni è effettuata dall'Istituto in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001. L'autorizzazione deve essere preventivamente richiesta dal dipendente e indirizzata per conoscenza al Dirigente Ministero. L'Istituto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, effettua le necessarie verifiche istruttorie, valutando l'assenza di conflitto di interessi in accordo col Ministero.
9. In caso di comportamenti o fatti che diano luogo a contestazioni disciplinari, il potere disciplinare rimane in capo all'Istituto. Il Dirigente Ministero che venga a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante dal punto di vista disciplinare, relaziona senza ritardo al Dirigente Istituto per i successivi adempimenti di competenza. Gli enti collaborano per assicurare il rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge.

Art. 4

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

1. Il datore di lavoro dei dipendenti dell'Istituto distaccati presso il Ministero della salute, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, è quello individuato per il restante personale dell'Istituto.
2. Fermi rimanendo gli oneri relativi alla sicurezza connessi alla collocazione logistica anche a tempo parziale del personale distaccato presso le sedi ministeriali (ad esempio la dotazione di eventuali DPI), che sono a carico del Ministero, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione e, in particolare, la formazione, l'informazione e la sorveglianza sanitaria, rimangono a carico dell'Istituto.
3. L'Istituto provvede agli adempimenti inerenti la gestione del rapporto assicurativo INAIL. Il premio sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è a carico dell'Istituto. L'Istituto è tenuto ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale di ogni evento, in base alla normativa vigente. Il dipendente è tenuto a comunicare immediatamente all'Istituto l'infortunio occorsogli, anche quello di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, o a denunciare la malattia professionale. Il dipendente dovrà trasmettere all'Istituto anche l'inerente certificazione medica e la dichiarazione sottoscritta relativa all'accaduto. L'Istituto comunica l'assenza a tale titolo e la sua eventuale prosecuzione al Ministero. Il dipendente comunica contestualmente l'avvenuto infortunio al Ministero per gli aspetti di competenza.

Art. 5

Trattamento economico

1. Al personale distaccato è applicato esclusivamente il trattamento economico previsto dal CCNL 2016-2018 del Comparto Sanità – *“sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria”*. In tali termini al personale viene riconosciuta la posizione economica relativa ai trattamenti accessori aventi natura fissa e continuativa. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio (ivi inclusi i buoni pasto), fermo rimanendo quanto previsto nell’Accordo quadro in materia di oneri, è a carico dell’Istituto e viene erogato dal medesimo, che provvede conseguentemente ai relativi adempimenti contributivi e fiscali. Le eventuali decurtazioni della retribuzione sono effettuate dall’Istituto anche sulla base di comunicazioni del Ministero.
2. Per quanto attiene alle spese di missione effettuate dal personale nell’ambito delle attività di ricerca dell’Accordo, il Ministero provvede alla quantificazione delle stesse secondo il proprio vigente regolamento per lo svolgimento dell’attività di trasferta del personale. Le spese da rimborsare, unitamente a copia della relativa documentazione, saranno comunicate all’Istituto ai fini del rimborso delle medesime con il cedolino stipendiale. Al Ministero fa capo la responsabilità relativa all’autorizzazione delle missioni ed alla corretta certificazione delle stesse. Il Ministero provvede inoltre alla trasmissione all’Istituto degli atti relativi per la loro conservazione, compresa ogni certificazione di spesa.
3. Con riferimento alle ore di straordinario eventualmente effettuate dal personale, l’Istituto provvede alla quantificazione delle stesse in base ad apposita comunicazione del Dirigente Ministero secondo gli orari di entrata e di uscita effettivamente registrati. Al Ministero fa capo la responsabilità relativa all’autorizzazione delle ore ed alla corretta certificazione delle stesse. Il Ministero provvede inoltre alla comunicazione all’Istituto degli atti relativi, per la loro conservazione. Il budget utilizzabile per l’autorizzazione e il pagamento degli straordinari è preventivamente comunicato dall’Istituto al Ministero in base alle disponibilità di bilancio.
4. Dalle prestazioni rese dal personale distaccato presso il Ministero non possono sorgere in alcun modo rapporti di lavoro né pretese di natura economica nei confronti dello stesso.

Art. 6

Valutazione

1. Il personale distaccato è soggetto a valutazione annuale secondo i principi e le modalità previste dal D.M. n. 164 del 20 novembre 2019.
2. Per il personale inquadrato nel profilo del ricercatore sanitario, il Dirigente Istituto, in relazione alla programmazione annuale della ricerca, individua gli obiettivi individuali che sono assegnati annualmente dal Direttore Generale dell’Istituto e comunicati al Dirigente Ministero in base all’allegato A punto 1 del sopracitato DM, ai fini della condivisione delle attività di ricerca da realizzare. Il ricercatore redigerà apposita relazione sull’attività svolta nell’anno di riferimento che sarà sottoscritta anche dal Dirigente Ministero. Gli esiti della valutazione ai sensi dell’art.2 del DM 164/2019 saranno comunicati al

ricercatore e al Dirigente Ministero.

3. Il personale inquadrato nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria segue lo stesso processo di valutazione del ricercatore ma con gli indicatori evidenziati nell'allegato B al sopracitato DM. Il Dirigente Istituto attribuisce con cadenza annuale al personale inquadrato nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria una o più aree di attività (dimensioni della valutazione) in relazione alla quale predisporrà la scheda individuale degli obiettivi contenuti nell'allegato B del sopracitato DM lett. a) – lett. f). L'area di attività di ciascun collaboratore è inserita nella comunicazione al Ministero di cui al punto 1 dell'art.2 della presente convenzione.

Art. 7 Diritti sindacali

1. I diritti e le prerogative sindacali del personale dell'Istituto distaccato presso il Ministero rimangono di esclusiva pertinenza e gestione dell'Istituto.
2. L'adesione agli scioperi è rilevata dal Dirigente Ministero entro le ore 10.00 della giornata di sciopero e da questi trasmessa all'Istituto che provvede alla comunicazione alle apposite banche dati nazionali e alle relative trattenute economiche.

Art. 8 Trattamento dei dati, codice di comportamento e utilizzo beni strumentali

1. In relazione ai dati personali eventualmente trattati nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo quadro, il Ministero potrà avvalersi della facoltà di nomina dell'Istituto quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Regolamento UE 2016/697).
2. I dipendenti distaccati presso il Ministero sono tenuti ad attenersi agli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del Ministero della salute, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso, e alla disciplina interna per il corretto utilizzo delle dotazioni informatiche e dei beni strumentali messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Il presente accordo si intende risolto nei casi previsti dal Codice Civile e non comporta oneri aggiuntivi per i bilanci delle parti.
2. Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

Per il Ministero della Salute
Direzione Generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Il Direttore Generale
Dott. Massimo Casciello



CASCIELLO
MASSIMO
10.12.2020
13:00:52
UTC

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 28/12/20

IL FUNZIONARIO INCARICATO

